Note

Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
Servizio Studi

8

Marzo 2023

EUROPOL

Europol è l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto. Con sede all'Aja, nei Paesi Bassi, ha il compito di sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme gravi di criminalità organizzata e internazionale, criminalità informatica e terrorismo. In questa sua attività, Europol collabora con molti Stati partner non membri dell'Ue e con organizzazioni internazionali.

Le più gravi minacce alla sicurezza interna dell'Unione che Europol affronta provengono da:

- *il terrorismo;*
- *il traffico internazionale di stupefacenti e il riciclaggio di denaro;*
- *la frode organizzata;*
- *la falsificazione dell'euro;*
- *la tratta di esseri umani.*

Europol in quanto Agenzia è stato istituito con il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 ("regolamento Europol"), che ha sostituito e abrogato le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e che ha trovato applicazione a partire dal 1° maggio 2017.

Nel maggio 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un nuovo regolamento che ha modificato il mandato di Europol.

Il nuovo regolamento Europol prevede miglioramenti in materia di ricerca e innovazione, il trattamento di grandi serie di dati, la cooperazione con parti private e Paesi terzi, la cooperazione con la Procura europea e le modalità di inserimento di nuove segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen sulla base di informazioni provenienti da Paesi terzi, così che Europol possa suggerire agli Stati membri di inserire segnalazioni. Inoltre la direttrice esecutiva di Europol può ora proporre

l'avvio di indagini nazionali sui reati non transfrontalieri che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Ue. Il testo è entrato in vigore a giugno 2022[1].

1. Mandato e organizzazione di Europol

Entrata in funzione nel 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995 e più volte giuridicamente riformata - da ultimo con il regolamento (UE) 2016/794 e con il regolamento (UE) 2022/991[2] - **l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)** assiste le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge fornendo una piattaforma per lo scambio e l'analisi di informazioni su una serie di attività criminali gravi e a carattere transnazionale.

Con sede a L'Aja (Paesi Bassi), l'Agenzia funge da:

- centro di **sostegno per le operazioni di contrasto**;
- centro di **informazioni sulle attività criminali**;
- centro di **competenze in tema di applicazione della legge**.

In base a quanto previsto dall'**articolo 88, paragrafo 1**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la **criminalità grave** che interessa due o più Stati membri, il **terrorismo** e **le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione**.

All'allegato I del regolamento citato sono indicate le seguenti **tipologie di reato di competenza dell'Agenzia**: terrorismo; criminalità organizzata; traffico di stupefacenti; attività di riciclaggio del denaro; criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; organizzazione del traffico di migranti; tratta di esseri umani; criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; omicidio volontario e lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; rapimento, sequestro e presa di ostaggi; razzismo e xenofobia; rapina e furto aggravato; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte; truffe e frodi; reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; *racket* ed estorsioni; contraffazione e pirateria; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; criminalità informatica; corruzione; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; traffico illecito di specie animali protette; traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori di crescita; abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

---

[1] Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione.

[2] Il regolamento n. 2016/794 ha istituito l'Europol in quanto Agenzia dell'Unione europea. Si veda anche la versione consolidata attuale del regolamento, che tiene conto delle modifiche che a questo sono state successivamente apportate.

L'articolo 4 del regolamento n. 2016/794, come successivamente modificato, definisce i **compiti dell'Agenzia**, che consistono nel:

- raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare **informazioni**, *intelligence* criminale compresa;
- comunicare senza indugio agli Stati membri, attraverso le **Unità nazionali**, qualsiasi informazione e i collegamenti fra reati che li riguardano[3];
- coordinare, organizzare e svolgere **indagini e azioni operative** che sono condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, o nel quadro di squadre investigative comuni (anche in collegamento con Eurojust, l'Agenzia dell'Ue per la cooperazione giudiziaria penale);
- partecipare a **squadre investigative comuni** e proporne la costituzione;
- fornire informazioni e supporto analitico agli Stati membri in relazione a **grandi eventi internazionali**;
- preparare valutazioni della minaccia, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;
- approfondire, condividere e promuovere le **conoscenze specialistiche** sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, e offrire consulenza agli Stati membri;
- fornire sostegno alle attività di **scambio di informazioni**, **operazioni e indagini transfrontaliere** degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario;
- prestare supporto amministrativo e finanziario alle **Unità speciali d'intervento** degli Stati membri[4];
- fornire **formazione specializzata** e assistenza agli Stati membri, anche garantendo un sostegno finanziario, nell'ambito dei suoi obiettivi e in funzione del personale e delle risorse di bilancio di cui dispone, in coordinamento con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (Cepol);
- cooperare con gli **organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), con l'**Ufficio europeo per la lotta antifrode** (Olaf) e con l'**Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza** (Enisa) - istituita con il

[3] Gli Stati membri sono tenuti a istituire o designare un'Unità nazionale in quanto organo di collegamento fra Europol e le proprie autorità competenti.

[4] Le Unità speciali d'intervento sono unità di contrasto, degli Stati membri, specializzate nel controllo di situazioni di crisi. La decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le Unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi ha stabilito le norme e le condizioni generali volte a consentire ad Unità speciali d'intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro (lo "Stato membro richiedente") nel caso quest'ultimo ne abbia fatto richiesta ed esse abbiano deciso di accoglierla per far fronte a una situazione di crisi.

regolamento (UE) 2019/881[5] -, in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo loro supporto analitico nei settori che rientrano nelle loro rispettive competenze;

- fornire informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'Ue di **gestione delle crisi**; istituite in base al Trattato sull'Unione europea (Tue);
- sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il **Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica**;
- sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità, di cui all'allegato I, che sono agevolate, promosse o commesse tramite **internet**[6];
- sostenere gli Stati membri nell'identificazione delle persone le cui attività criminali rientrano fra le forme di criminalità di cui all'allegato I e che costituiscono un **rischio elevato per la sicurezza**;
- agevolare lo svolgimento di **indagini congiunte**, coordinate e prioritarie sulle persone di cui sopra;
- sostenere gli Stati membri nel trattamento dei **dati forniti da Paesi terzi o organizzazioni internazionali** a Europol su persone coinvolte nel terrorismo o in forme gravi di criminalità e offrire agli Stati membri la possibilità di inserire nel **sistema d'informazione Schengen** (Sis), a loro discrezione e previa verifica e analisi di tali dati, segnalazioni di informazioni su cittadini di Paesi terzi nell'interesse dell'Unione (cd. "segnalazioni di informazioni")[7];
- sostenere l'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio al fine di verificare l'applicazione dell'***acquis* Schengen** di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 nell'ambito degli obiettivi di Europol, anche tramite la messa a disposizione di consulenze e analisi;
- provvedere proattivamente a monitorare le **attività di ricerca e di innovazione** che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol e contribuire a tali attività, sostenendo le attività connesse degli Stati membri e attuando le proprie attività di ricerca e di innovazione, compresi i progetti per lo sviluppo, la formazione, la prova e la convalida di algoritmi per lo sviluppo di strumenti specifici ai fini dell'uso da parte delle autorità di contrasto, e diffondere i risultati delle attività fra gli Stati membri;

---

[5] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'Enisa, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza").

[6] Europol è tenuto a svolgere tale funzione: i) assistendo le autorità competenti degli Stati membri, su loro richiesta, nel rispondere agli attacchi informatici di sospetta origine criminale; ii) cooperando con le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda gli ordini di rimozione, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/78 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*; iii) segnalando contenuti *online* ai fornitori di servizi *online* interessati ai fini dell'esame volontario della compatibilità di tali contenuti con i loro termini e condizioni.

[7] Tali segnalazioni devono avvenire a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (Sis) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

- contribuire alla creazione di sinergie fra le attività di ricerca e innovazione degli organi dell'Unione pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di Europol, anche attraverso il **polo Ue di innovazione per la sicurezza interna**, e in stretta cooperazione con gli Stati membri;
- sostenere, su loro richiesta, le azioni degli Stati membri volte ad affrontare le situazioni di crisi *online*, in particolare fornendo alle **parti private** le informazioni necessarie;
- sostenere le azioni degli Stati membri volte a contrastare la **diffusione *online* di materiale pedopornografico**;
- cooperare - conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati - con le **Unità di informazione finanziaria (Fiu)** istituite ai sensi della direttiva (UE) 2015/849[8], mediante l'Unità nazionale Europol o, se consentito dallo Stato membro interessato, per contatto diretto con le Fiu, in particolare mediante lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di analisi agli Stati membri a sostegno delle indagini transfrontaliere sulle attività di riciclaggio delle organizzazioni criminali transnazionali e sul finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne specificamente le attività di sostegno operativo, Europol fornisce **analisi strategiche** e **valutazioni della minaccia** al fine di:

- aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità;

  Europol fornisce anche assistenza nell'attuazione operativa di tali priorità, in particolare mediante la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* - EMPACT), agevolando le attività operative e strategiche guidate dagli Stati membri e prestando alle stesse sostegno amministrativo, logistico, finanziario e operativo.
- facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili, a livello nazionale e dell'Unione;
- aiutare la Commissione e gli Stati membri a condurre le valutazioni dei rischi.

Europol agisce inoltre quale **Ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione dell'euro**, conformemente alla decisione 2005/511/GAI del Consiglio.

Il personale Europol può dare **sostegno operativo** alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di **misure investigative**, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, in particolare facilitando lo **scambio transfrontaliero di informazioni**, fornendo **supporto forense e tecnico** ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure[9].

Nello svolgimento dei suoi compiti tuttavia **Europol non applica misure coercitive**.

La **struttura amministrativa e di gestione di Europol** comprende:

[8] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

[9] Il personale Europol non ha tuttavia, da solo, il potere di eseguire misure investigative.

- un Consiglio di amministrazione;
- un direttore esecutivo;

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale di Europol ed è nominato dal Consiglio dell'Unione europea. Dal maggio 2018 **Catherine De Bolle** è la direttrice esecutiva di Europol. È assistita da tre vicedirettori esecutivi: Jean-Philippe Lecouffe, dipartimento Operativo; Jürgen Ebner, dipartimento *Governance*; Luis de Eusebio Ramos, dipartimento Capacità.

- se del caso, altri organi consultivi istituiti dal Consiglio di amministrazione.

In particolare, il **Consiglio di amministrazione** (*Board*) è il principale organo di *governance* dell'Agenzia. Esso infatti è chiamato a stabilire gli orientamenti strategici e a verificare l'attuazione dei suoi compiti. Il Consiglio inoltre adotta il documento unico di programmazione, nonché il bilancio annuale. Il documento unico di programmazione contiene la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del **Gruppo di controllo parlamentare congiunto** (vd. *infra*).

Il *Board* è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro dell'Ue che partecipa al regolamento Europol e da un rappresentante della Commissione europea. La Danimarca ha lo *status* di osservatore. Il Consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno; si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

La funzione di analisi delle attività criminali esercitata da Europol si traduce nella pubblicazione dei seguenti **documenti periodici di valutazione**:

- la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Ue (*Serious and Organised Crime Threat Assessment* - SOCTA), che: individua e valuta le minacce emergenti; descrive la struttura dei gruppi della criminalità organizzata e il loro modo di operare, nonché le principali tipologie di crimini che interessano l'Ue;
- la relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Ue *(EU Terrorism Situation & Trend Report* - TE-SAT), recante un resoconto dettagliato dello stato del terrorismo nell'Ue;
- la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata su Internet (*Internet Organised Crime Threat Assessment* - IOCTA);
- la relazione annuale dell'Europol (*Europol in Brief*), che illustra i progressi compiuti da Europol e dai suoi partner nella lotta alla criminalità negli ultimi dodici mesi, delineando i risultati e le informazioni specifiche sui tipi di funzioni e sui sistemi che Europol ha a sua disposizione e in base ai quali eroga la propria attività. "Europol in breve" mostra: statistiche e prodotti chiave che Europol fornisce agli Stati membri sul campo; i punti salienti e i successi operativi; le capacità analitiche di Europol e il modo in cui le indagini sono state supportate; come i dati forniti si traducono in intelligenza operativa.

L'Agenzia riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la condivisione di informazioni fra Stati membri in materia di criminalità. Al riguardo, il quadro giuridico di Europol disciplina le modalità di **interrogazione** della **banca dati** gestita dall'Agenzia (normalmente alimentata da informazioni inserite dalle autorità di contrasto degli Stati membri).

Nel corso degli anni sono stati costituiti, in seno all'Agenzia, una serie di **centri specializzati nell'approfondimento di tipologie criminali ritenute di prioritaria importanza**. Sono riconducibili a tali organismi:

- il Centro operativo di Europol, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per lo scambio di dati fra Europol, gli Stati membri dell'Ue e parti terze;
- il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (*European Cybercrime Centre* - EC3), costituito nel 2013 per rafforzare la risposta delle autorità incaricate dell'applicazione della legge alla criminalità informatica nell'Ue e, di conseguenza, a contribuire a proteggere i cittadini, le imprese e i governi europei nei confronti dei crimini informatici *online*;
- la *task force* di azione congiunta contro la criminalità informatica (*Joint Cybercrime Action Taskforce* - J-CAT), che dirige le attività di azione coordinata, guidate dall'*intelligence*, nella lotta contro le principali minacce della criminalità informatica e i più importanti obiettivi, stimolando e facilitando nell'ambito delle indagini sforzi congiunti in termini di individuazione, definizione delle priorità, preparazione e avvio delle indagini stesse;
- il Centro europeo antiterrorismo (*European Counter Terrorism Centre* - ECTC), istituito nel 2016, che fornisce sostegno operativo alle autorità degli Stati membri nel settore delle indagini e del contrasto al fenomeno dei *foreign fighters*, delle forme di finanziamento del terrorismo, della propaganda terroristica ed estremistica *online* (avvalendosi della unità denominata *EU Internet Referral Unit*), del traffico illegale di armi, cooperando altresì con le altre autorità antiterroristiche a livello internazionale;
- il Centro europeo per la lotta al traffico di migranti (*European Migrant Smuggling Centre* - EMSC), istituito all'inizio del 2016 a seguito della grave crisi dei flussi migratori, con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nelle attività di individuazione e smantellamento delle reti criminali coinvolte nel traffico di migranti;
- la Coalizione coordinata per la lotta ai crimini contro la proprietà intellettuale (*Intellectual Property Crime Coordinated Coalition* - IPC3), volta a frenare i reati contro la proprietà intellettuale all'interno e all'esterno dell'Ue;
- l'*Internet Referral Unit* (EU IRU), costituita nel 2015 con il compito di ridurre il livello e l'impatto della propaganda *online* che incita al terrorismo o all'estremismo violento. L'unità collabora a progetti in materia di individuazione e segnalazione di tali contenuti ai fornitori di servizi di Internet (ai fini della rapida cancellazione), sostenendo altresì gli Stati membri nelle analisi operative e strategiche concernenti tale fenomeno.

Presso Europol sono, infine, istituiti **sistemi specializzati**, che offrono funzionalità per l'archiviazione, la ricerca, la visualizzazione e il collegamento di informazioni per la lotta contro la criminalità. Questi includono:

- FIU.net, una rete informatica decentrata che sostiene le Unità di *intelligence* finanziaria (Fiu) nell'Ue nella loro lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (*Secure Information Exchange Network Application* - SIENA), una piattaforma volta a soddisfare le esigenze di comunicazione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge dell'Ue;
- la piattaforma Europol per esperti (*Europol Platform for Experts* - EPE), una piattaforma *web* collaborativa per gli specialisti che lavorano in una varietà di settori nell'ambito delle attività di contrasto;

- il sistema d'informazione europeo, sistema di riferimento per i reati, le persone coinvolte negli stessi e altri dati correlati.

Il lavoro dell'Europol consiste generalmente nell'intervenire in caso di reati che richiedono un approccio internazionale e una cooperazione fra vari Paesi, sia all'interno sia all'esterno dell'Ue. La decisione in merito a quali siano i reati da considerare come prioritari compete alla **piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità** (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* - EMPACT). L'EMPACT è uno strumento di cooperazione multidisciplinare strutturata finalizzata a contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale. È coordinata dagli Stati membri e sostenuta da istituzioni, organismi e agenzie dell'Ue, in linea con i loro rispettivi mandati.

Europol ha attualmente un organico di più di 1.400 persone e 264 ufficiali di collegamento.

2. La revisione del mandato di Europol

Il regolamento (UE) 2022/991, dell'8 giugno 2022, ha modificato il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le **parti private**, il trattamento dei **dati personali** da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di **ricerca e innovazione**[10].

Il nuovo regolamento ha ampliato il mandato di Europol al fine di:

- rafforzare la capacità operativa di Europol per quanto riguarda la **cooperazione con parti private**, attraverso le nuove norme sullo scambio di dati personali con parti private e sull'analisi di tali dati;
- consentire a Europol di **condividere i dati personali con parti private** per impedire la diffusione di: **contenuti *online* relativi al terrorismo o all'estremismo violento** in situazioni di crisi; **materiale *online* relativo ad abusi sessuali su minori**;
- stabilire norme sull'**analisi dei megadati**, ossia le serie di dati troppo grandi o complessi da gestire tramite *software* di applicazione per il trattamento dei dati tradizionali, secondo le esigenze operative di Europol, tenuto conto del rispetto dei **diritti fondamentali**, e consentendo nello stesso tempo a Europol di trattare i megadati a sostegno di un'**indagine penale in corso**;
- rafforzare il **controllo esterno** di Europol da parte del **Garante europeo della protezione dei dati (**Gepd) e del **controllo interno** di Europol attraverso la sua funzione di protezione dei dati (viene fra l'altro introdotto il nuovo ruolo del/della **responsabile dei diritti fondamentali)**;
- conferire all'Europol **nuove competenze** che gli consentano di:
  - ✓ proporre l'avvio di un'**indagine penale** in uno Stato membro per reati che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione, **senza** che ciò sia necessario per una dimensione transfrontaliera del reato in questione; tuttavia, lo Stato membro in questione non è tenuto a informare l'Europol se decide di non accettare la proposta;
  - ✓ proporre agli Stati membri di inserire le **informazioni nel sistema d'informazione Schengen**;

[10] Il regolamento (UE) 2022/991 origina dalla proposta presentata il 9 dicembre 2020 dalla Commissione europea (COM(2020)796). Per approfondimenti vd. la Nota su atti dell'Ue n. 71 *La proposta di riforma del mandato di Europol,* a cura del Servizio Studi del Senato.

- migliorare la **cooperazione con la Procura europea** (EPPO) introducendo un sistema di riscontro positivo o negativo che consente all'EPPO di avere accesso indiretto ai dati Europol relativi ai reati nell'ambito del proprio mandato;
- in materia di **ricerca e innovazione**, introdurre norme sull'uso di tecnologie emergenti, lo studio di nuovi approcci e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche comuni, anche per quanto riguarda lo sviluppo, la formazione, la sperimentazione e la convalida degli algoritmi;
- in relazione al **quadro per la protezione dei dati applicabile a Europol**, integrare nel regolamento le norme pertinenti stabilite nel regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi;
- aumentare il **controllo parlamentare e la responsabilità** mediante la partecipazione, in qualità di osservatori, di **due membri del gruppo di controllo parlamentare congiunto** alle riunioni del Consiglio di amministrazione di Europol per discutere questioni non operative e rafforzare gli obblighi di segnalazione di Europol;
- offrire a Europol la possibilità di trasferire dati personali a **paesi terzi** in situazioni specifiche e debitamente giustificate e qualora esistano garanzie appropriate.

3. Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle attività di Europol

Dando attuazione a quanto disposto dall'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'approvazione del citato regolamento (UE) 2016/794, che ha recato il nuovo quadro giuridico di Europol, è stato introdotto un meccanismo di **controllo delle attività** dell'Agenzia da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali; tale meccanismo si è tradotto nella costituzione del **Gruppo congiunto di controllo parlamentare**, che ha avviato i suoi lavori nel 2017.

In particolare, il Gruppo esercita un **monitoraggio politico** delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui **diritti** e sulle **libertà fondamentali** delle persone fisiche.

Circa la costituzione del Gruppo:

- ciascun **Parlamento nazionale** (limitatamente agli Stati membri che abbiano aderito al regolamento Europol) deve essere rappresentato da un numero di **membri fino a 4**. Nel caso di Parlamenti bicamerali, ciascuna Camera può nominare fino a **due membri**. Il Parlamento europeo deve essere rappresentato con un numero massimo di **16 membri**;
- il Gruppo è **presieduto congiuntamente** dal Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.

Il Gruppo si riunisce normalmente **due volte** l'anno, alternativamente nel Parlamento del Paese che detiene la Presidenza di turno del Consiglio dell'Ue e nel Parlamento europeo (a determinate condizioni, sono possibili riunioni straordinarie).

Il regolamento Europol disciplina una serie di attività nell'ambito del monitoraggio del Gruppo. In particolare:

a. il **presidente** del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il **direttore esecutivo** o i loro supplenti compaiono dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, per discutere questioni riguardanti le attività dell'Agenzia, compresi gli aspetti di **bilancio** di tali attività, l'**organizzazione strutturale** e

l'eventuale istituzione di **nuove unità** e **centri specializzati**, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza. Il Gruppo può decidere di invitare alle sue riunioni altre persone interessate, se del caso;

b. il **Garante europeo per la protezione dei dati personali** compare dinanzi al Gruppo, su richiesta di quest'ultimo, a cadenza almeno annuale per discutere le questioni generali relative alla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza;

c. il Gruppo è **consultato** per quanto riguarda la **programmazione pluriennale** di Europol.

Inoltre Europol trasmette al Gruppo, a titolo informativo, fra l'altro, i seguenti documenti, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

- le **valutazioni** delle minacce, le **analisi strategiche** e i **rapporti** di situazione in relazione all'obiettivo di Europol, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;
- le **intese amministrative** concluse ai sensi del regolamento di Europol;
- il documento contenente la **programmazione pluriennale** e il **programma di lavoro annuale** di Europol;
- la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;
- la relazione di valutazione redatta dalla Commissione europea.

Il Gruppo di controllo parlamentare congiunto può redigere **conclusioni sintetiche** sul monitoraggio politico delle attività di Europol (fra cui raccomandazioni specifiche non vincolanti destinate a Europol) e presentarle al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo le trasmette, a titolo informativo, al Consiglio, alla Commissione e a Europol.

Come sopra accennato, il regolamento (UE) 2022/991 ha inteso rafforzare il controllo democratico e l'obbligo di rendicontabilità dell'Agenzia. In particolare, per consentire un efficace monitoraggio politico delle modalità con cui Europol utilizza **gli strumenti e le capacità supplementari** che le sono attribuiti, il regolamento prevede che l'Agenzia fornisca ogni anno al Gruppo di controllo parlamentare congiunto e agli Stati membri **informazioni dettagliate** sullo sviluppo, l'uso e l'efficacia di tali strumenti e capacità supplementari e sui relativi risultati, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e innovazione nonché alle nuove attività o alla costituzione di nuovi centri specializzati all'interno di Europol.

Stabilisce inoltre che due rappresentanti del Gruppo di controllo parlamentare congiunto, di cui un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante dei parlamenti nazionali, in modo da riflettere le due componenti costitutive del gruppo, siano invitati in veste di osservatori ad **almeno due riunioni ordinarie del Consiglio di amministrazione all'anno** per confrontarsi a nome del gruppo e discutere della relazione annuale di attività consolidata, del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, delle interrogazioni e risposte scritte del gruppo, nonché delle relazioni esterne e dei partenariati. Il Consiglio di amministrazione, insieme ai rappresentanti del Gruppo di controllo parlamentare congiunto, può stabilire altre questioni di interesse politico da discutere. In linea con il ruolo di supervisione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto, i due rappresentanti di quest'ultimo non hanno diritto di voto in seno al Consiglio di amministrazione.

Il regolamento (UE) 2022/991 ha previsto infine che:

- il Consiglio o il Gruppo di controllo parlamentare congiunto possano invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni;

- le **attività di ricerca e innovazione in programma** siano indicate nel documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol e siano trasmesse al Gruppo di controllo parlamentare congiunto[11];
- **entro il 30 novembre di ogni anno** il Consiglio di amministrazione adotti un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la **programmazione pluriennale**, previa **consultazione del Gruppo di controllo parlamentare congiunto**[12];
- il Gruppo di controllo parlamentare congiunto istituisca un ***forum*** **consultivo** per assisterlo, su richiesta, nelle questioni legate ai **diritti fondamentali** fornendogli una consulenza indipendente. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto e il direttore esecutivo possono consultare il *forum* consultivo in merito a qualsiasi questione attinente ai diritti fondamentali. È il Gruppo di controllo parlamentare a decidere in merito alla composizione del *forum* consultivo, ai suoi metodi di lavoro e alle modalità di trasmissione delle informazioni al forum consultivo.

---

15 marzo 2023

a cura di Viviana Di Felice

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

[11] Europol è tenuto a conservare un documento contenente una descrizione dettagliata del processo e della logica alla base della formazione, della prova e della convalida degli algoritmi, utilizzati per lo sviluppo di strumenti specifici, a fini di trasparenza della procedura. Su richiesta, Europol deve mettere tale documento a disposizione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e il Gruppo di controllo parlamentare congiunto.

[12] Se il Consiglio di amministrazione decide di non tener conto di alcuna delle questioni messe in rilievo dal Gruppo di controllo parlamentare congiunto, Europol dovrà fornire una giustificazione dettagliata. Una volta adottato il documento unico di programmazione finale, il Consiglio di amministrazione lo trasmette al Consiglio, alla Commissione e al Gruppo di controllo.